

**ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO, INTEGRATIVO DEL CCNL 20 maggio 2004 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI POTENZA**

L'anno 2006, il giorno 30 del mese di ottobre 2006 si sono incontrati:

- La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza, rappresentata dal Presidente Sig. Antonio Giuzio e dalla delegazione degli imprenditori composta dai sig.ri Luigi Santarsiere, Antonio Mecca, Antonio Donato Claps, Emanuele Sapienza, Luigi De Vivo assistiti dal direttore dott. Giuseppe Carriero e dal Sig. Giuseppe Boezio

e

- La FILLEA CGIL Provinciale di Potenza rappresentata dal Segretario Franco Iannella,;
- La FILCA CISL Provinciale di Potenza rappresentata dal Segretario Osvaldo Modarelli;
- La FeNEAL UIL Provinciale di Potenza rappresentata dal Segretario Domenico Palma.

Visti

- l'art. 38 e l'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004;
- l'Accordo Nazionale del 23 marzo 2006

Le parti sopraindicate, dopo ampia ed approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal 27 luglio 2006;

stipulano

per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, il presente Accordo , integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 da valere per tutto il territorio della Provincia di Potenza per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

**Premessa**

Le parti stipulanti il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, nel condividere che il settore delle costruzioni rappresenta per la Provincia di Potenza un importante elemento di crescita economica e sociale, riaffermano l'impegno comune e condiviso a che tale crescita sia accompagnata da una qualificazione del sistema produttivo.

Pertanto, si impegnano, disgiuntamente e/o con intesa congiunta, a svolgere, ciascuna nel proprio specifico ruolo, ogni azione tendente a incidere positivamente sui fattori della produzione, a favorire un rilancio delle attività edilizie e ad incrementare i livelli di occupazione nel territorio della Provincia utilizzando fra l'altro tutti gli strumenti previsti per una formazione e riqualificazione professionale delle maestranze in linea con le esigenze del mercato.

Allo scopo può essere utile l'istituzione all'interno della Scuola Edile di una scuola permanente di Arte e Mestieri che abbia l'obiettivo di formare professionalità richieste dal mondo del lavoro.

Le parti, nel riaffermare il fondamentale rilievo ai temi della sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, ribadiscono il loro responsabile impegno al fine di conseguire ulteriori progressi in materia anche mediante la valorizzazione della figura del rappresentante della sicurezza così come previsto dall'art.87 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività produttive nel settore delle costruzioni è necessario un rafforzamento delle condizioni di agibilità imprenditoriale attraverso idonee politiche industriali di settore che rimettano in equilibrio rapporti economici e contrattuali con soggetti terzi presenti nel processo produttivo.

Vanno, pertanto, portate a soluzione legittime istanze del settore già più volte poste all'attenzione pubblica e riguardanti in particolar modo:

- a) i costi di taluni fattori della produzione, primo fra essi il costo del credito alle imprese, sia di esercizio che consolidato, attualmente del tutto insostenibile, che determina forti tensioni sulla tenuta degli equilibri finanziari delle aziende;
- b) la mancanza di regolarità e puntualità nel pagamento dei corrispettivi alle imprese da parte degli enti committenti per le prestazioni effettuate, che pregiudica una corretta gestione finanziaria aziendale;
- c) la necessità di una regolarizzazione del fenomeno dei ribassi eccessivi e del tutto ingiustificabili rispetto al vigente Prezziario.

Tali ribassi, tenuto conto altresì dell'aumento del costo del lavoro e dei materiali nonché degli oneri derivanti dall'applicazione di nuove regolamentazioni nel settore, mentre consentono la proliferazione di non poche "avventurose" imprese, emarginano ed allontanano dal mercato quelle sane e ben strutturate, in quanto non più competitive.

Obiettivo necessario e di comune impegno, nel rispetto delle reciproche autonomie operative, sarà quello di promuovere un adeguamento del Prezziario che rappresenta un primo passo verso la normalizzazione del problema.

A tal proposito, le parti promuoveranno incontri con gli Enti preposti per il raggiungimento del citato obiettivo.

Le parti, in relazione al contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, convengono di incontrarsi successivamente

alla stipula del presente accordo per una verifica della gestione al fine di adeguare la misura del contributo APE alle effettive esigenze che si rendessero necessarie per garantire la piena attuazione contrattuale dell'istituto.

Convengono, inoltre, in un incontro da tenersi successivamente, la possibilità di riesaminare ed aggiornare, sulla base dei risultati di bilancio della Cassa Edile, il sistema delle prestazioni assistenziali extracontrattuali erogate a carico della Cassa stessa.

## ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt.12 e 38 del ccnl 20 maggio 2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Potenza, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo Nazionale 23 marzo 2006.

La determinazione annuale dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati, del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

§ acquisendo i dati relativi agli indicatori;

- § acquisendo informazioni dall'Osservatorio di settore, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
- § individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento economico territoriale di cui all'art.38 e 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° gennaio 2006.

Relativamente all'anno 2006, gli importi mensili ed orari rispettivamente per gli impiegati, quadri ed operai definiti in via presuntiva – sulla base dei parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

In attesa della verifica che deve essere effettuata, come previsto dal presente verbale di accordo, entro il **31 gennaio 2007**, valutati i dati parziali al momento disponibili che confermano le oggettive positive previsioni per il settore per l'anno 2006, è **confermata** l'anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale riconosciuto per il periodo **1° gennaio/30 settembre 2006** negli importi previsti dal verbale di proroga del **30 gennaio 2006**

**Dal 1° GENNAIO 2006 al 30 SETTEMBRE 2006**

LIVELLI - CATEGORIE	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ORARI
Quadri ed impiegati di 1° super	127,61	-
Impiegati di 1°	114,84	-
Impiegati di 2°	95,71	-
Impiegati ed operai di 4° livello	89,32	0,52
Impiegati di 3° - operai specializzati	82,94	0,48
Impiegati di 4° - operai qualificati	74,64	0,43
Impiegati di 4° primo impiego – operai comuni	63,80	0,37
Custodi, portinai, fattorini		0,29
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)		0,25

Con decorrenza **1° ottobre 2006**, è determinata un'anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale nella misura del **3%** dei minimi in vigore al 1° marzo 2006. Pertanto l'importo complessivo dell'Elemento Economico Territoriale negli importi mensili ed orari di seguito indicati e differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori:

**DAL 1° OTTOBRE 2006**

LIVELLI - CATEGORIE	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ORARI
Quadri ed impiegati di 1° super	35,92	-
Impiegati di 1°	32,32	-
Impiegati di 2°	26,94	-
Impiegati ed operai di 4° livello	25,14	0,15
Impiegati di 3° - operai specializzati	23,34	0,13
Impiegati di 4° - operai qualificati	21,01	0,12
Impiegati di 4° primo impiego – operai comuni	17,96	0,10
Custodi, portinai, fattorini		0,09
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)		0,08

Per la determinazione a consuntivo dell'E.E.T. relativamente all'anno **2006**, la verifica e valutazione dell'andamento del settore nella provincia di Potenza verrà effettuata nel mese di **gennaio 2007** raffrontando i dati relativi al periodo immediatamente precedente e cioè **1° ottobre 2005-30 settembre 2006** e al periodo fisso di riferimento **1° ottobre 2004-30 settembre 2005**.

Sempre con riferimento ai positivi parziali risultati del settore per l'anno 2006, che le parti hanno riscontrato dai dati da oggi disponibili, è determinata, nella misura del **4%** dei minimi in vigore al 1° marzo 2006, un'ulteriore anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale con decorrenza **1° settembre 2007**.

Pertanto per effetto di detta ulteriore anticipazione l'importo complessivo dell'Elemento Economico Territoriale risulta secondo la categoria di appartenenza nei seguenti valori con la decorrenza indicata

**DAL 1° SETTEMBRE 2007**

LIVELLI - CATEGORIE	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ORARI
Quadri ed impiegati di 1° super	83,81	-
Impiegati di 1°	75,42	-
Impiegati di 2°	62,85	-
Impiegati ed operai di 4° livello	58,66	0,34
Impiegati di 3° - operai specializzati	54,47	0,31
Impiegati di 4° - operai qualificati	49,02	0,28
Impiegati di 4° primo impiego – operai comuni	41,90	0,24
Custodi, portinai, fattorini		0,22
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)		0,19

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività qualità e competitività di cui al citato art.2

**INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE**

Le parti, viste le previsioni di cui al punto III, 1° comma 2° linea, dell'Accordo Nazionale 23 marzo 2006 relativamente al conglobamento nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione degli importi dell'Elemento Economico Territoriale, concordano in merito quanto segue.

Dal **1° ottobre 2006**, data di decorrenza del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Potenza, gli importi in essere alla data del **30 settembre 2006** dell'Elemento Economico Territoriale per i dipendenti operai vengono conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore.

Detta indennità risulterà pertanto dalla predetta data del **1° ottobre 2006** nei valori di seguito indicati.

## OPERAI

Livelli	Orario		Indennità Territoriale Dal 1° Ottobre 2006
	Indennità Territoriale al 30.09.2006	E.E.T. al 30.09.2006	
4	€ 0,63	€ 0,52	<b>€ 1,15</b>
3 Op. spec.	€ 0,58	€ 0,48	<b>€ 1,06</b>
2 Op. qual.	€ 0,52	€ 0,43	<b>€ 0,95</b>
1 Op. com.	€ 0,45	€ 0,37	<b>€ 0,82</b>
<b>Discontinui:</b>			
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti..	€ 0,36	€ 0,29	<b>€ 0,65</b>
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	€ 0,30	€ 0,25	<b>€ 0,55</b>

Dal **1° ottobre 2006**, data di decorrenza del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Potenza, gli importi in essere alla data del **30 settembre 2006** dell'Elemento Economico Territoriale per i dipendenti impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione.

Detto premio risulterà pertanto dalla predetta data del **1° ottobre 2006** nei valori di seguito indicati:

## IMPIEGATI

Livelli	Mensile		Premio di produzione Dal 1° Ottobre 2006
	Premio di Produzione al 30.09.2006	E.E.T. al 30.09.2006	
7 – 1° cat.	€ 154,78	€ 127,61	<b>€ 282,39</b>
6 – ex 1° cat.	€ 144,40	€ 114,84	<b>€ 259,24</b>
5 – ex 2° cat.A	€ 118,04	€ 95,71	<b>€ 213,75</b>
4 – ex 2° cat.B	€ 108,34	€ 89,32	<b>€ 197,66</b>
3 – ex 3° cat.	€ 100,60	€ 82,94	<b>€ 183,54</b>
2 – ex 4° cat.	€ 90,55	€ 74,64	<b>€ 165,19</b>
1 – 4° cat (primo imp.)	€ 77,39	€ 63,80	<b>€ 141,19</b>

## **ART.16 - MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA**

In tutti i cantieri fino a 39 dipendenti ed in quelli in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione della mensa di cui al paragrafo successivo è dovuta un'indennità di mensa pari a € **0,13** orarie dal **1° ottobre 2006**.

Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi la durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di 40 operai *alle dirette dipendenze dell'impresa appaltatrice*, l'impresa, istituirà il servizio mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.

La quota di partecipazione dei lavoratori è pari al **5%** della paga lorda giornaliera ricavata dalla media aritmetica della stessa paga giornaliera delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), costituita dagli elementi di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 20.05.2004.

La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa.

Il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell'orario di lavoro da una terna di operai da nominarsi ogni 15 giorni.

**Nota a verbale: le parti concordano che l'indennità sostitutiva di cui al 1° comma del presente articolo non sostituisce e ne libera l'impresa, che si trova nella condizione di cui al 2° comma dello stesso articolo dall'obbligo di istituire la mensa.**

## **ART.17 – INDENNITA' DI TRASPORTO**

Con decorrenza **1° ottobre 2006** è corrisposta un'indennità sostitutiva di trasporto di €**0,10** orarie.

Inoltre, le parti convengono che le imprese che hanno i cantieri fuori dei centri abitati, privi di mezzi di comunicazione ordinaria, distanti dalla periferia dei centri abitati in cui è ubicato il cantiere corrisponderanno agli operai in aggiunta a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo un'ulteriore indennità percentuale, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) sub a) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20.05.2004 ricavata dalla media aritmetica delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), nella seguente misura:

- a) dell'1% (uno per cento) per i cantieri ubicati nei Comuni della provincia (con esclusione del Comune di Potenza) distanti oltre i km 5 fino a km 20.
- b) del 2% (due per cento) per i cantieri ubicati nell'intero territorio provinciale oltre i km 20.



c) del 2% (due per cento) per i cantieri in estensione che superano i km 6 qualunque sia l'ubicazione degli stessi, con l'esclusione automatica dell'indennità stabilita nei precedenti punti a) e b).

L'indennità di cui ai punti a), b) e c) non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con i propri mezzi; in tal caso, si precisa, che il tempo di percorrenza dal luogo d'imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione dell'effettivo lavoro non è computabile ai fini dell'orario di lavoro da retribuire.

L'indennità suddetta non è dovuta:

§ se la località in cui è ubicato il cantiere è servita da mezzi pubblici;

§ agli operai che pernottano in cantiere;

§ agli operai che sono residenti nel Comune nel cui territorio è ubicato il cantiere.

### **VALIDITA' E DURATA**

Per quanto non innovato dal presente accordo, resta in vigore la normativa di cui al precedente Contratto Integrativo (CCPL 16.01.2003).

Il presente contratto è in vigore dal **1° ottobre 2006 ed ha durata fino al 31/12/2010.**

**Per la Sezione ANCE Potenza**

**per la FILLEA CGIL**

**per la FILCA CISL**

**per la FeNEAL UIL**